

ROMA



DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

DIREZIONE PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE, BENESSERE DEGLI ANIMALI E AZIENDE AGRICOLE

**Servizio di gestione dell'Oasi felina di
Porta Portese di proprietà di Roma Capitale, ubicata in via Portuense n. 39**

SCHEMA DI CONVENZIONE

Direttore di Direzione

Responsabile del Procedimento

TRA
ROMA CAPITALE
E

XXXXXXXXXXXXXX

PER IL SERVIZIO DI CURA E GESTIONE DELL'OASI FELINA UBICATA IN VIA PORTUENSE N. 39, PER IL PERIODO FINO A 24 MESI, PER LA PRESENZA GATTI/DIE PREVISTA FINO A N. 250 UNITA'.

L'annoil giorno.....del mese di in Roma, stipulano con firma digitale

Da una parte:

- **ROMA CAPITALE**

ROMA CAPITALE, come sopra rappresentata, d'ora in poi sarà indicata anche "Amministrazione Capitolina" o "Amministrazione Comunale" o semplicemente "Amministrazione" in persona del Direttore della Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere Animali e Aziende Agricole.

Dall'altra parte:

Associazionecon sede legale in cf p.ivacodice creditore denominata fin da ora l'Organismo

PREMESSO CHE

il Dipartimento Tutela Ambientale è titolare, nel contesto delle sue attribuzioni e funzioni istituzionali, delle attività di tutela del benessere degli animali da affezione nonché, nel quadro più generale del contrasto al randagismo, dell'obbligo di assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani che a vario titolo necessitano di assistenza in strutture appositamente predisposte, così come previsto dalla vigente Legge Quadro 14 agosto 1991, n.281 e dalla Legge della Regione Lazio 21.10.1997, n.34;

al fine del regolare svolgimento del servizio di gestione dell'Oasi Felina di Porta Portese, Roma Capitale tiene conto, altresì, delle disposizioni della Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 43 del 29 gennaio 2010, concernente le direttive per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo;

l'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n.281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), così come integrato dall'art.2, comma 371, della legge 244/2007, prevede che: "...I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella

struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.”;

Il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Gli articoli 55 e 56 del citato D. Lgs. 117/2017 prevedono che anche l’Ente Locale, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e servizi nei settori di attività di cui al citato art. 5 del D. Lgs. 117/2017 può ricorrere alla sottoscrizione di apposita convenzione con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale e che preveda esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, se più favorevole rispetto al ricorso al mercato.

Obiettivo dell’Amministrazione Capitolina è quello di valorizzare l’apporto del volontariato nelle attività di tutela del benessere degli animali nonché, nel quadro più generale, del contrasto al randagismo, dell’obbligo di assicurare il ricovero, la cura ed il mantenimento dei gatti privi di un proprietario.

Con determinazione dirigenziale del è stata data avvio alla procedura comparativa aperta alle Associazioni di Volontariato ed alle Associazioni di Pro-mozione Sociale per la cura e la gestione dell’Oasi Felina di via Porta Portese 39 e dei servizi ad essa connessi di la predetta determinazione dirigenziale QL/..... del..... è stata pubblicata su Albo Pretorio e sito web istituzionale di Roma Capitale.

Con determinazione dirigenziale QL/..... del è stata nominata la commissione esaminatrice delle domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse che ha indetto la procedura comparativa e con nota QL del è stata comunicata ai partecipanti la data della convocazione della predetta commissione.

Sul sito web di Roma Capitale è stato dato avviso della data di convocazione della commissione esaminatrice.

Con verbale prot.QL/..... del la commissione esaminatrice trasmetteva al RUP tutti gli atti di gara e l’esito della valutazione della documentazione pervenuta entro i termini di scadenza dell’avviso pubblico.

Con determinazione dirigenziale n QL/ del si è proceduto all’affidamento del servizio in oggetto.

Nei confronti dell’Organismo sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Con la nota prot. n. è stato richiesto all’Organismo di stipulare con primario assicuratore, e di mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione, una polizza contro i rischi

di Responsabilità Civile per danni verso Terzi (RCT), per un massimale non inferiore a 500.000 € per sinistro e per persona e per danni alle cose.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022 con il quale è stato approvato il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022 - 2023 - 2024 è stato verificato che nei confronti dell'Associazione ASTA ODV non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165 del 2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16 ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazione ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per i triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego).

L'Organismo ha comunicato gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Organismo è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC con scadenza in data

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità personale, consapevole delle conseguenze cui può andare incontro in caso di dichiarazioni rese, contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, l'Organismo come sopra costituita, ha dichiarato che i propri legali rappresentanti non hanno mai ricevuto condanne tali da inficiare i requisiti di moralità professionale di cui al capitolato speciale della procedura comparativa.

I documenti citati nel presente atto, qualora non allegati, sono conservati agli atti dipartimentali.

Tutto ciò premesso e confermato, le parti, dando reciprocamente atto che tali premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto, sia ai fini della sua interpretazione che ai fini della sua corretta esecuzione, stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1- Oggetto del servizio

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di cura e gestione dell'Oasi Felina di Porta Portese ubicata in Roma, Via Portuense n. 39, per la durata di n. 24 mesi a decorrere dalla data odierna fino ed entro il, per una presenza gatti/die prevista fino a n. 250 unità.

Disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto tra Roma Capitale e l'Organismo in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Prestazionale (d'ora innanzi: Capitolato) e negli atti in esso richiamati.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Integrano la disciplina del servizio, anche se non allegati:

- la Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281;
- la Legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 43 del 29 gennaio 2010;

- la Legge n.244/2007;
- il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005;
- il D.lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii. *“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il D.lgs. n.159/2011 e ss.mm. e ii. *“Codice delle leggi antimafia”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 *“Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*;
- la L. n.190/2012 e ss.mm. e ii *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- la L. n.136/2010 e ss.mm. e ii *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n.217/2010;
- il D.lgs. n. 97/2016 e ss.mm. e ii. *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n.196/2003 e ss.mm. e ii. *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- il D. L. n.95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*;
- Il D.lgs. n.231/2001 e ss.mm. e ii. *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 *“secondo linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”*.
- il *“Protocollo di integrità”* di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come definito con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio [2022 - 2023 - 2024](#) , approvato il con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 139 del [29 aprile 2022](#)
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il *“Regolamento di contabilità”* di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Capitolato Prestazionale.

Art. 3 - Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio decorre dalla data dell'effettivo affidamento per la durata massima di mesi 24 naturali e consecutivi, con scadenza il giorno

Resta nella facoltà di Roma Capitale di revocare l'affidamento con il solo preavviso di 60 giorni prima. Nel caso della necessità di ovviare ad una reale situazione di pericolo per gli animali qualora la gestione dell'Oasi Felina presentasse soluzione di continuità tra il vecchio e nuovo affidamento, nelle more delle verifiche da parte dell'ufficio si sia proceduto all'esecuzione anticipata della stipulanda convenzione in via d'urgenza, verranno in proporzione attribuiti gli importi delle spese riconosciute per il servizio svolto nella stessa percentuale prevista dalla presente convenzione;

l'Organismo dell'appalto si impegna a garantire l'immediata attivazione del servizio.

Alla scadenza della convenzione, su richiesta dell'Amministrazione, l'Organismo dovrà garantire la prosecuzione del servizio, al fine di non determinare soluzioni di continuità del servizio reso, con automatica decadenza della convenzione stesso, qualora l'esito della successiva procedura di gara per la gestione dei medesimi servizi si determinasse prima della scadenza del periodo di rinnovo.

Art. 4 – importi massimi riconosciuti a rimborso spese

Con riferimento a quanto stabilito nella presente convenzione, con gli importi massimi riconosciuti a rimborso delle spese del servizio s'intendono interamente soddisfatte da Roma Capitale all'Organismo tutte le esigenze ed ogni altro onere, espresso e non, di cui alla presente convenzione, inerenti e conseguenti al servizio di cui trattasi.

Data la natura del servizio in oggetto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico. Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a zero.

Le attività di volontariato dovranno essere realizzate a titolo gratuito. E' previsto esclusivamente un rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificabili attraverso documenti probatori giustificativi ed analitici di spesa oltre ad una relazione bimestrale del lavoro svolto, da trasmettersi all'amministrazione contestualmente alla nota riepilogativa.

I costi stimati che dovranno essere sostenuti oggetto di rimborso nell'importo massimo di € 210.000,00 saranno i seguenti:

- oneri derivanti dal rimborso spese sostenute per un massimo di 10 volontari rimborsabili anche a fronte di una autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ai sensi dell'art. 17, comma 4 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 massimo € 36.000;
- oneri derivanti dalla registrazione della convenzione e dall'assicurazione a favore dei volontari ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e a favore dei visitatori oltre copertura per danni per un massimale di €500.000,00, massimo 9.000,00;
- rimborso acquisto cibo per gatti massimo €100.000,00;
- rimborso acquisto antiparassitari e spese per interventi medico veterinari d'urgenza non procrastinabili preventivamente da autorizzare massimo € 20.000,00;
- rimborso acquisto materiali di consumo, pellet o similari, cancelleria e pulizia massimo €25.000,00;
- rimborso manutenzioni ordinarie, comprensivo di abbellimenti murari come murali artistici e acquisto beni durevoli, previa comunicazione e autorizzazione da parte della Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali €20.000,00

A distanza di 6 mesi dall'affidamento si procederà al monitoraggio delle spese effettuate e ad una eventuale rimodulazione dei limiti massimi di spesa dietro giustificata e motivata necessità con

spostamento delle somme tra le varie voci. Regole di bilancio non permettono lo spostamento di somme tra annualità diverse

I predetti importi potranno essere portati a rendicontazione per il rimborso spese di massima per 1/24 al mese (€ 8.750,00) ad eccezione per le spese non frazionabili o che dimostrino la convenienza dal punto di vista economico di essere sostenute una tantum, le quali dovranno entrambi essere preventivamente autorizzate da parte della Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali ai fini di un importo a rimborso maggiore di 1/24 al mese.

E' obbligo dell'Organismo predisporre un dettagliato inventario dei beni di consumo e non acquistati e rimborsati da Roma Capitale con inserimento mese per mese delle scorte giacenti in magazzino. Le predette scorte eventualmente presenti al termine del servizio saranno acquisite da Roma Capitale.

L'Organismo deve presentare all'Amministrazione comunale una relazione bimestrale sull'andamento delle attività allegando la documentazione contabile da rendicontare ai fini del rimborso delle spese effettive sostenute nella gestione dell'Oasi Felina e delle attività correlate. L'inventario di tutti gli acquisti sarà posto in visione del DEC nominato che mensilmente presso l'Oasi Felina dovrà controfirmarlo ai fini della verifica dei consumi effettuati in base allo stoccaggio dei beni presenti. Spetterà al DEC verificare che i prezzi di acquisto di beni e servizi siano nelle medie di mercato provvedendo in caso di dubbio a contattare vari fornitori della medesima tipologia di acquisto o fornitura di servizio ai fini di una stima della congruità del prezzo pagato. Il DEC dovrà verificare tutta la documentazione contabile da rendicontare a rimborso spese ed esprimere il N.O. sul rimborso o meno delle spese sostenute attestandone in tal modo la congruità.

A distanza di 6 mesi dall'affidamento si procederà al monitoraggio delle spese effettuate e ad una eventuale rimodulazione dei limiti massimi di spesa dietro giustificata e motivata necessità.

Art. 5 - Oneri a carico dell'Organismo

Sono a carico dell'Organismo, tutti gli oneri ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nella presente convenzione e nel relativo Capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso.

L'Organismo si obbliga alla gestione dell'Oasi Felina nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato allegato alla presente convenzione.

Le prestazioni da svolgere dovranno essere conformi alle caratteristiche e alle specifiche indicate nel Capitolato e in quelle ulteriori del progetto di gestione della domanda di partecipazione acquisita con prot QL del che vengono allegati quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo (Legge 281/1991, L.R. Lazio 34/1997), dal Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali (Deliberazione C.C. n. 275/2005) e dalle Direttive impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione Capitolina, mirate a una corretta gestione sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale dell'Oasi Felina di Porta Portese.

E' utile riepilogare che dal predetto progetto di gestione prot. risulta l'impegno dell'ass.

- di maggior apertura al pubblico rispetto alle 21 ore previste dal capitolato per ore suddivise in ore dal lunedì al sabato e ore la domenica;

- di un progetto sociale per l'inclusione sociale di soggetti autistici e anziani per 300 ore con 13 soggetti;
- della capacità di promuovere affidi e adozioni.
- della capacità di promuovere attività all'esterno: previsti n. eventi aperti ai cittadini per incentivare adozioni e visite all'oasi.
- della disponibilità ad allattare cuccioli di gatto con il supporto dei volontari, fuori dall'Oasi di Porta Portese per un massimo di 20 gatti complessivi giornalieri .
- Inoltre:
- l'Organismo si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione che dovessero essere impartite da Roma Capitale.

-L'Organismo si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Sono a carico dell'Organismo i seguenti ulteriori oneri: spese della convenzione, bollo, registrazione e quant'altro richiamato nel Capitolato Generale del Comune di Roma, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie fotostatiche e fotografiche, di copiatura dattiloscritta dei relativi atti. Tali spese saranno ricomprese negli importi massimi previsti a rimborso per gli oneri derivanti dall'assicurazione di cui al punto 2)

Art. 6 - Gestione e monitoraggio delle adozioni

L'Organismo deve porre in essere ogni utile azione finalizzata alla promozione e alla realizzazione delle adozioni degli animali. Le adozioni conteggiabili nei report mensili saranno quelle "andate a buon fine" allo scadere del 14° giorno dalla fuoriuscita dalla struttura. Non saranno considerate adozioni le "uscite dalla struttura" di animali rimasti nella stessa per meno di 48 ore.

L'Organismo deve altresì assicurare il monitoraggio delle adozioni.

L'Amministrazione Capitolina deve essere portata a conoscenza dei dati anagrafici di ogni singolo adottante tramite l'invio del relativo modulo di adozione.

L'Organismo deve collaborare alle campagne di adozione promosse direttamente dall'Amministrazione Capitolina o da Enti/Soggetti dalla stessa incaricati.

Art.7-Monitoraggio delle presenze dei gatti all'interno dell'Oasi Felina

L'Organismo s'impegna al costante monitoraggio dei gatti presenti nell'Oasi Felina e alla cancellazione dagli elenchi di quei gatti che non siano risultati più reperibili da almeno 50 giorni. A tal fine, l'organismo dovrà entro 60 giorni dall'affidamento, per ogni gatto presente nell'Oasi Felina, predisporre una nuova scheda individuale provvista di foto del gatto scattata dopo l'affidamento del servizio, riportandovi il relativo microchip. Nel caso in cui il gatto non sia avvicinabile occorrerà procedere necessariamente alla sua cattura per la verifica del microchip ovvero se sprovvisto occorrerà procedere all'inserimento del microchip a cura dell'ASL presente al canile sanitario della Muratella. Tali schede dovranno essere confrontate con quelle già esistenti, ai fini del controllo dei trattamenti medici, antiparassitari e delle vaccinazioni già praticate. Le suddette nuove schede faranno fede ai fini del nuovo calcolo dei gatti collocati presso l'Oasi Felina e dovranno essere conservate all'interno dell'Oasi Felina ai fini di ogni verifica, per essere poi consegnate a Roma Capitale al termine dell'affidamento.

Art. 8 - Organico

Nell'ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli l'Organismo è tenuto a svolgere il servizio avvalendosi di personale volontario che potrà percepire il rimborso spese nel numero massimo di 10 unità al mese. Al fine dell'ottenimento del rimborso spese l'Organismo dovrà produrre l'autocertificazione sostitutiva dei volontari con l'indicazione dei giorni in cui hanno prestato la loro attività in favore della gestione dell'Oasi Felina.

L'affidamento del servizio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra l'Amministrazione Capitolina ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Esecutore che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute.

I volontari impiegati devono possedere adeguata professionalità e devono conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro ex D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Organismo deve assicurare che i propri volontari:

- tengano un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservino tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dall'Amministrazione Capitolina;
- mantengano riservato ciò di cui verranno a conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione Capitolina o altro, durante l'espletamento del servizio di cui trattasi.

L'Organismo è responsabile della scelta e del comportamento dei propri volontari per il progetto e di quanto attiene ai rapporti con il pubblico e di collaborazione tra i propri volontari, quello dell'Amministrazione Capitolina, delle Aziende UU.SS.LL., dei veterinari, ecc. avente diretta causa con il servizio.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penali, l'Amministrazione Capitolina si riserva nei casi gravi di procedere alla risoluzione della presente convenzione.

L'Organismo rimane comunque responsabile in ogni caso dell'operato dei volontari che prestano la propria collaborazione all'interno della struttura dell'Oasi Felina di Porta Portese. L'Amministrazione Capitolina è sollevata da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente gestione, che dovesse verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione.

Art. 9 - Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio – che svolge il ruolo di referente unico per l'Amministrazione Capitolina, – deve:

- coordinare le attività di pianificazione degli interventi;

- coordinare le attività progettuali;
- coordinare i volontari impiegati;
- coordinare l'organizzazione del servizio;
- coordinare le azioni di monitoraggio del servizio reso;
- svolgere tutte le attività finalizzate alla ottimale realizzazione del servizio.

Il Responsabile della gestione e coordinatore delle attività, deve garantire la sua reperibilità, indicando i giorni e le ore dedicate.

Il Responsabile della gestione e coordinatore delle attività dovrà partecipare agli incontri promossi dall'Amministrazione Capitolina in ordine alle tematiche inerenti il servizio reso.

Il nominativo del Responsabile della gestione e coordinatore delle attività deve restare invariato per tutta la durata della convenzione. Qualora si rendesse necessaria la sua sostituzione, per cause di forza maggiore, la stessa dovrà essere effettuata con figure di pari professionalità ed esperienza.

Il nominativo del nuovo Responsabile della gestione e coordinatore delle attività deve essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione Capitolina in via formale corredato dall'indirizzo, dal recapito telefonico e dalla copia autenticata del titolo di studio.

Art. 10 - volontari

I volontari impegnati nel servizio devono svolgere tutte le azioni finalizzate alla cura e al benessere degli animali presenti presso l'oasi felina.

Durante l'esecuzione del servizio da parte dei volontari, se svolto all'interno della struttura di via Portuense 39, gli stessi devono portare in modo visibile il cartellino identificativo, nel quale oltre alla dicitura "Servizio Benessere degli Animali" deve risultare il nome e cognome del volontario, unitamente alla sua foto di riconoscimento.

Il cartellino identificativo è personale e può essere usato solo dal titolare.

I nominativi dei volontari impegnati nel servizio devono essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Capitolina in via formale.

Art. 11 - Termini di esecuzione e penali

Termini di esecuzione

L'Organismo dovrà eseguire le prestazioni della presente convenzione secondo la tempistica da individuare e concordare nel corso delle riunioni periodiche da tenersi con la Direzione Agricoltura e Benessere animali.

Penali

Salvi i casi di risoluzione ex art. 1456 c.c., per le contestazioni il D.E.C., qualora rilevi una difformità o carenze del servizio, procederà in contraddittorio con il referente del servizio.

- Inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia, manutenzione ed attrezzature;
- Inosservanza di prescrizioni in materia di benessere, cura, alimentazione;
- Inosservanza degli ulteriori obblighi sottoscritti o concordati durante l'espletamento del servizio.

Art. 12 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate

all'organismo ai sensi dell'articolo del presente schema di contratto afferente le penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'Organismo concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Art. 13 - Obblighi durante l'espletamento del servizio

L'Organismo è tenuto a garantire il servizio di cui alla presente convenzione, che deve essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata della stessa, nel rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni in esso contenute.

L'Organismo deve:

- assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro e ai coordinamenti promossi dall'Amministrazione Capitolina;
- inviare mensilmente i dati su presenze, affidi, adozioni e ogni dato inerente ogni singolo animale durante la permanenza nella struttura, attraverso l'implementazione della banca dati di monitoraggio istituita presso il Dipartimento Tutela Ambientale in formato elettronico;
- inviare una relazione riepilogativa bimestrale all'Ufficio Benessere degli Animali concernente l'andamento del servizio, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Capitolina;
- consentire l'accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio al personale dell'Amministrazione Capitolina;
- consentire l'accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio ad ogni altro soggetto incaricato dall'Amministrazione Capitolina, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, tutoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del medesimo;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Capitolina copia dei materiali e dei prodotti elaborati in sede di realizzazione del progetto e garantire che l'Amministrazione stessa possa disporre liberamente senza che alcuno abbia nulla a pretendere;
- inserire in ogni eventuale pubblicazione riguardante il servizio la dicitura: "Realizzato con il finanziamento di Roma Capitale";
- mantenere riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione Capitolina, durante l'espletamento del servizio di cui trattasi, astenendosi dal divulgare agli organi di stampa e/o di rete – senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina - qualsiasi notizia relativa al servizio.

Il servizio deve essere espletato dall'Organismo a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla presente convenzione e da quanto proposto in sede di offerta.

Art. 14 - Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dalla presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 15 - Assicurazioni a carico dell'Organismo

L'Organismo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico all'Organismo l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni della presente convenzione di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'Organismo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

L'Organismo è obbligato, in esecuzione a quanto disposto, a stipulare una polizza di assicurazione di un massimale non inferiore a 500.000 € per sinistro, per persona e per copertura danni alle cose.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Organismo del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 17- Protocollo di Integrità

Roma Capitale in data [29 aprile 2022](#), con deliberazione della Giunta Capitolina n. 139, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio [2022 - 2023 - 2024](#) con il quale ha aggiornato il "Protocollo di Integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.

Come accettato *[e sottoscritto]* dall'Organismo questi:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5 lett. c del D.lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

Violazione del “Patto di Integrità”

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'Organismo - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. *l'esclusione dalla procedura* di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue *la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione* ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

Efficacia del "Patto di Integrità"

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 18- Risoluzione della convenzione

In relazione alla risoluzione della convenzione, Roma Capitale può risolverlo, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) mancato rispetto del progetto di gestione presentato nella domanda di partecipazione alla procedura comparativa

b) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni nelle quali sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura comparativa;

c) l'affidamento non sarebbe dovuto essere dato di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme sul maltrattamento degli animali;

d) risoluzione per grave inadempimento

Quando il RUP accerta che comportamenti dell'Organismo concretano grave inadempimento alle obbligazioni della convenzione tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari.

Su tali indicazioni, il Direttore della Direzione competente formula la contestazione degli addebiti all'organismo, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Organismo abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Art. 19 - Proroga

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo affidatario. In tal caso l'Organismo è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.

Art. 20 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l'Organismo deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.

Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:

- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al servizio che verrà eseguito;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi al servizio che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell'appalto.

L'Organismo dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.

L'Organismo dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

Art. 21 - Domicilio legale

L'Organismo deve eleggere e mantenere per tutta la durata della convenzione un domicilio presso il territorio di Roma Capitale.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo pec, ovvero ovvero tramite altro mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all'Aggiudicatario da Roma Capitale si considererà fatta personalmente al legale rappresentante.

PER ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AGRICOLTURA
E BENESSERE DEGLI ANIMALI
IL DIRETTORE DI DIREZIONE

PER

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

SIG.....